



**Audizione rappresentanti CGIL CISL e UIL - 7<sup>a</sup> Commissione Senato ddl n. 2077 – (DL N. 5/2021 CONI), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29-1-2021.**

*16 febbraio 2021*

Illustrissimo Presidente, Illustri Senatori,

la CGIL e la Funzione Pubblica CGIL ringraziano per la disponibilità e l'attenzione dimostrata con la convocazione dell'audizione odierna e, specificando che le materie oggetto della stessa riguardano aspetti propri dell'azione di rappresentanza della categoria rappresentativa delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, partecipano alla seduta odierna nelle persone di Florindo Oliverio, segretario nazionale della Funzione Pubblica CGIL, e Sandro Gallittu del Dipartimento politiche dello sport della CGIL.

Con il decreto-legge n. 5 del 29 gennaio 2021 recante Misure urgenti di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è stata stabilita la nuova dotazione organica del personale del CONI e l'applicazione al medesimo personale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto delle Funzioni Centrali – specificatamente all'ex Comparto degli Enti Pubblici non economici in esso confluito.

In particolare:

1. con l'articolo 1, comma 1, si fissa la dotazione organica nel numero complessivo di 165 unità di personale di cui 10 dell'area dirigenziale;
2. al comma 2 del medesimo articolo 1, si stabilisce che il personale dipendente da Sport e Salute S.p.A., in servizio al 29 gennaio 2021 presso il CONI in regime di avvalimento, già dipendente del CONI al 2 giugno 2002, è trasferito nuovamente nel ruolo CONI, fatto salvo il diritto di opzione a rimanere alle dipendenze della Sport e Salute S.p.A.;
3. all'ulteriore copertura di organico, dopo il trasferimento del personale con i requisiti di cui al comma 2, si provvede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, cui potranno accedere dipendenti della Sport e Salute S.p.A., attualmente in avvalimento presso il CONI e già dipendente dello stesso Comitato Olimpico successivamente al 2 giugno 2002, usufruendo di una riserva di posti pari al 50 per cento;
4. a tutto il personale trasferito da Sport e Salute S.p.A. al CONI, sia direttamente sia a seguito di concorso pubblico con la riserva dei posti, è garantito l'inquadramento secondo il sistema di classificazione del personale dipendente da enti pubblici non economici nell'ambito del contratto collettivo nazionale del comparto delle Funzioni Centrali e il mantenimento del trattamento economico complessivo attualmente in godimento, ove più favorevole, corrispondendosi eventuali differenze retributive a titolo di assegno personale non riassorbibile;
5. ai fini del precedente punto 4, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà approvata la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. rispetto al nuovo inquadramento con il Ccnl del comparto delle Funzioni Centrali – Enti pubblici non economici.

Preliminarmente, la Funzione Pubblica CGIL stigmatizza che alcun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali è stato effettuato in fase di preparazione del decreto-legge e tantomeno è stata data informazione o è stato attivato confronto con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori interessati, da parte di Sport e Salute S.p.A. o del CONI.

Nel merito di quanto disposto dal decreto si osservano le seguenti criticità:

1. Non è chiaro se al decreto recante misure urgenti di organizzazione e funzionamento del CONI seguirà un mutamento di governance, missioni, rapporti, funzioni e compiti tanto del CONI quanto di Sport e Salute S.p.A., nonché dei rapporti e dei servizi degli stessi nei confronti, ad esempio, del sistema scolastico e di quello delle autonomie locali, immaginando per questo cambiamenti significativi dell'articolazione delle attività, sia a livello centrale sia a livello periferico;
2. I criteri che hanno portato alla fissazione del numero della dotazione organica del CONI in 165 unità, di cui 10 dell'area dirigenziale, appaiono del tutto arbitrari e non commensurabili sia con le quantità di personale in forza prima del trasferimento a CONI Servizi e successivamente a Sport e Salute S.p.A., sia alla quantità di personale complessivamente operante per il CONI attualmente;
3. I meccanismi di trasferimento del personale da Sport e Salute S.p.A. al CONI rischiano di generare pesanti sperequazioni tra i lavoratori (tra quelli già alle dipendenze CONI prima e dopo il 2 giugno 2002 e attualmente in avvalimento presso il CONI; tra quelli in avvalimento presso il CONI che possono preferire di rimanere alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A. e quelli che invece vorrebbero "rientrare" al CONI ma non possono perché attualmente non formalmente in servizio presso lo stesso; tra quelli che prestano servizio presso il CONI ma assunti direttamente da Sport e Salute S.p.A. con procedure di reclutamento in mancanza di evidenza pubblica; solo per citarne alcune).

Per questo, nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 29 gennaio 2021 si chiede di voler apportare le seguenti modifiche:

1. Ri-determinare la dotazione organica in un numero utile ad assicurare la gestione delle attività in completa autonomia funzionale da parte del CONI con la possibilità di trasferire ai propri ruoli la totalità delle competenze attualmente impiegate ovvero, in subordine, aumentare la già prevista dotazione organica di 165 dipendenti di un congruo numero utile a implementare di una unità per ciascuna delle articolazioni periferiche del CONI (allo scopo si richiede di valutare quale riferimento minimo la stima di fabbisogno indicata dal CONI, pari a 232 unità);
2. Prevedere che il personale attualmente in avvalimento presso il CONI e già dipendente dello stesso alla data del 2 giugno 2002, salvo il diritto di opzione a rimanere alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., è trasferito nel ruolo del personale del CONI (conferma attuale articolo 1, comma 2 del decreto-legge);
3. Prevedere che in caso di opzione a rimanere alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da parte del personale in avvalimento presso il CONI e già dipendente dello stesso al 2 giugno 2002, un corrispondente numero di lavoratori, a richiesta, se in possesso dello stesso requisito di dipendenza dal CONI al 2 giugno 2002, potrà essere trasferito al CONI anche se non attualmente in servizio presso lo stesso;
4. Prevedere che all'esito delle procedure stabilite per il trasferimento al ruolo del CONI del personale già alle dipendenze dello stesso prima del 2 giugno 2002, per il completamento della dotazione organica il CONI procede a concorso pubblico per titoli ed esami e, limitata-



mente al 50 per cento dei posti disponibili, si provvede mediante concorso riservato al personale dipendente a tempo indeterminato da Sport e Salute S.p.A., in avvalimento presso il CONI al 29 gennaio 2021;

5. Al personale trasferito nel ruolo del personale del CONI è assicurato il mantenimento della sede di servizio ove già assegnato in avvalimento, salvo richiesta diversa del lavoratore;
6. Il personale trasferito nel ruolo del personale del CONI per effetto della presente legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 29 gennaio 2021 è inquadrato con decorrenza \_\_\_\_\_ secondo la tabella di corrispondenza approvata con decreto del presidente del consiglio dei ministri, a seguito di contrattazione con le organizzazioni sindacali rappresentative sia del comparto delle Funzioni Centrali sia del personale di Sport e Salute S.p.A., da concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Il segretario nazionale  
Florindo Oliverio